



STATUTO DELL'ENTE BILATERALE FEDERALE

in forma abbreviata "En.Bi.F." o "ENBIF" o "Ente", così come modificato
in forza del punto 6) della Delibera dell'Assemblea del 12 settembre 2017

Premessa per la revisione del presente Statuto

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in forza del quale è stato fondato l'En.Bi.F. (CCNL "Studi Professionali di Amministratori condominiali e immobiliari e Società di servizi alla proprietà immobiliare" sottoscritto il 22 ottobre 2009 tra SACI e Fe.Na.S.A.L.C./CISAL), ha avuto due rinnovi (il 15/12/2012 e il 28/01/2016), l'ultimo dei quali, che ha per titolo "CCNL Amministratori Condominiali e Società di Servizi Integrati alla proprietà immobiliare", sottoscritto tra SACI-ANACI e CISAL Terziario/CISAL, ha introdotto delle estensioni alle competenze dell'Ente, ora indicate nel successivo testo integrato, agli articoli: 6 (lettere a), c) ed h) del punto 1. e lettere c) e d) del punto 2.); 7 (lettera b) del punto 1. e punto 3); 8 (punto 1.), oltre ad altre modifiche minori, la principale delle quali è contenuta al punto 2. dell'art. 16.

Inoltre, la sottoscrittrice Organizzazione Sindacale, prima individuata come "Fe.Na.S.A.L.C.", ha ora la sigla di "CISAL Terziario".

Per tutto quanto precede le Parti, in quanto rappresentanti la totalità dei Soci dell'Ente, hanno di comune accordo conferito mandato all'Assemblea di aggiornare lo Statuto dell'En.Bi.F. del 9 giugno 2011, integrando nel testo le informazioni aggiuntive o sostituendo le nuove diciture.

Art. 1 Costituzione

1. In relazione al CCNL "Studi Professionali di Amministratori condominiali e immobiliari e Società di servizi alla proprietà immobiliare" sottoscritto in data 22 ottobre 2009, agli Accordi stipulati in data 21 aprile 2011 e 27 maggio 2011 e ai successivi rinnovi, in data 9 giugno 2011, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 115 tra SACI e Fe.Na.S.A.L.C. CISAL, oggi CISAL TERZIARIO, è costituito l'ENTE **BILATERALE FEDERALE**, in forma abbreviata "En.Bi.F." o "Enbif" o, semplicemente, "Ente".

Art. 2 Natura

1. L'Ente ha natura associativa e scopi precisati nell'art. 6 che segue.
2. Esso non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica e patrimonio indivisibile.

Art. 3 Durata

1. L'Ente ha durata temporale indeterminata e può essere sciolto esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.

Art. 4 Sede

1. L'Ente ha sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 115 - 00147, salvo successive determinazioni del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche istituire Sedi secondarie, Rappresentanze, Succursali, sia in Italia che all'Estero, o sopprimerle, senza necessità di apportare modifiche allo Statuto.

Art. 5 Finalità

1. L'Ente svolge i compiti affidatigli dalla Legge, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e dagli Accordi intervenuti tra le Parti costituenti.
2. L'attuazione delle finalità statutarie può essere svolta dall'En.Bi.F., anche attraverso la costituzione di Commissioni Regionali/Provinciali, oppure demandata, per quanto di competenza, agli Enti Paritetici Regionali, qualora le Parti stipulanti ne ravvisassero la necessità.
3. L'attività dell'En.Bi.F., delle Commissioni Regionali/Provinciali e degli Enti Regionali, ove costituiti, sarà disciplinata con apposito Regolamento adottato dall'Ente Nazionale, cui spetta il compito di controllo, monitoraggio e coordinamento dell'attività svolta ai vari livelli.

Art. 6 Attività/Scopi/Finalità

1. L'Ente potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) **formative**, in ambito professionalizzante e, tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana, anche sulla lingua italiana stessa, con riferimento alla qualificazione professionale e, in relazione al Contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione di qualità. L'attuazione delle suddette iniziative avverrà con la collaborazione di tutte le Istituzioni competenti, anche per il tramite di una Commissione per la Formazione, per elaborare progetti di formazione, sia in aula che in azienda, a distanza o attraverso la collaborazione con Enti o Associazioni specializzati nella materia;
 - b) **iniziative a sostegno del reddito e nell'occupazione dei lavoratori**, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
 - c) **iniziative di socialità a vantaggio dei lavoratori** iscritti all'Ente, con particolare riguardo all'erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N., oltre ad eventuali prestazioni assicurative o mutualistiche per invalidità, infortuni, ai superstiti o di Welfare;
 - d) **monitoraggio**, attraverso la costituzione di una Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici per verificare eventuali discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
 - e) **Conciliazione e Certificazione**, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) **Interpretazione autentica** del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto tra le Parti, costituenti o presenti nell'Assemblea dei Soci, e risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
 - g) **monitoraggio**, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente;
 - h) **di promuovere e sostenere la formazione** e la migliore operatività dei responsabili territoriali sindacali (R.S.T.) e datoriali (R.S.D.), sia per favorire la corretta applicazione del contratto di lavoro sui territori, sia per acquisire conoscenze nell'ambito delle iniziative di cui al precedente punto c), sia ai fini della partecipazione alle Commissioni tutte di cui al presente articolo;
 - i) ogni ulteriore compito inerente le applicazioni contrattuali, che venga affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.



2. Al fine di dare attivazione ai punti da a) a g) vengono costituite le seguenti Commissioni, ferma restando la possibilità di costituirne altre e/o di modificarne le competenze:
- Commissione "*Pari Opportunità*" al fine di monitorare la parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, verificando eventuali discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
 - Commissione di "*Garanzia, Interpretazione e Certificazione*", che è preposta a risolvere eventuali controversie in merito all'Interpretazione del CCNL, così come a certificare i Contratti di lavoro, gli Allineamenti e i Piani Formativi Individuali;
 - Commissione di "*Conciliazione*", che ha il compito di risolvere le conflittualità tra Parti contrapposte;
 - Commissione sulla "*Formazione*", che individua percorsi o iter formativi utili alle Parti.

Viene, inoltre, costituito un Osservatorio con il compito di monitorare, ai fini statistici, le iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché l'andamento della Contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione.

Art. 7 Soci

- Sono soci dell'En.Bi.F.:
 - SACI** "*Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari*", con sede in Roma, Via Tomaso Monicelli n. 4, Codice Fiscale: 97519110585 **Socio Fondatore**;
 - CISAL Terziario** "*Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Artigianato, Commercio, Servizi, Terziario, Turismo, Golf e Badanti*", appartenente alla CISAL, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 115, Codice Fiscale: 97086090582 (*prima denominata "Fe.Na.S.A.L.C. CISAL"*): **Socio Fondatore**.
- Oltre Organizzazioni che hanno tra loro stipulato CCNL possono chiedere l'adesione all'En.Bi.F. in qualità di **Soci Effettivi**. Tale adesione è subordinata all'accettazione da parte dei Soci Fondatori. Le modalità di adesione, che riguardano anche la destinazione delle quote contrattuali, sono demandate ad apposito Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, su richiesta dei Soci Fondatori.
- Le attività di cui all'articolo 6) integrano il trattamento economico contrattualmente previsto in favore dei dipendenti degli Studi/Società aderenti al S.A.C.I. e dagli Studi/Società aderenti ad Associazioni che hanno aderito al S.A.C.I. e che corrispondono le quote contrattuali e di finanziamento nella misura prevista dai Contratti Collettivi Nazionali o degli Accordi stipulati tra SACI e CISAL Terziario e altre Associazioni, Datoriali o Sindacali, che abbiano sottoscritto i predetti Contratti o Accordi.

Art. 8 Finanziamento e modalità di pagamento

- L'En.Bi.F. è finanziato dalle quote corrisposte dagli Studi/Società e dai Lavoratori nella misura prevista dalla Contrattazione collettiva che ha istituito o fa riferimento all'Ente o da eventuali altri Accordi intervenuti tra tutte le Parti sottoscrittrici del CCNL.
- La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta, dal titolare dello Studio o dalla Società, sulla retribuzione mensile e, unitamente alla quota a carico del datore di lavoro, sarà versata all'En.Bi.F. con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo potrà inoltre individuare le prestazioni eventualmente rese a terzi solo previo rimborso di un contributo, determinandone la relativa entità.

4. L'En.Bi.F. è incaricato della riscossione dei contributi destinati alle Commissioni Nazionali/Regionali/Provinciali e/o agli Enti Bilaterali Regionali/Provinciali. Qualora dette Commissioni o Enti non venissero costituiti, gli importi saranno utilizzati dall'En.Bi.F. per l'esplicitamento delle attività istituzionali.
5. Le quote contrattualmente destinate agli R.S.D. e R.S.T. del SACI e della CISAL Terziario o di altre eventuali Associazioni firmatarie, dovranno essere corrisposte dall'En.Bi.F. alle predette Organizzazioni con cadenza trimestrale.

Art. 9 Organi

1. Sono organi dell'Ente:

- a) L'assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Comitato di Presidenza
- d) Il Presidente
- e) Il Vice Presidente
- f) Il Collegio dei Revisori

2. I componenti di tutti gli Organi di gestione e di controllo restano in carica quattro anni e possono essere sostituiti in qualunque momento dalle Organizzazioni che li hanno nominati, previa comunicazione scritta. Ogni sostituto potrà durare in carica fino alla scadenza del mandato naturale.



Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 10 (dieci) membri, 5 (cinque) in rappresentanza del SACI e 5 (cinque) in rappresentanza dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, fatte salve diverse prescrizioni contenute nel Regolamento approvato dai Soci Fondatori per l'ingresso di nuovi Soci Effettivi.
2. Le designazioni dovranno essere inviate con lettera raccomandata, PEC o e.mail con avviso di ricevimento, al Presidente almeno 3 (tre) mesi prima della naturale scadenza del mandato.
3. I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta al Presidente.
5. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto.
6. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.
7. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno sette membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori.

Art. 11 Poteri dell'assemblea dei soci

1. Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) nominare il Consiglio Direttivo;
- b) nominare il Collegio dei Revisori;
- c) definire le linee-guida per l'attuazione delle attività di cui all'art. 6 dello Statuto;

- d) deliberare in ordine all'eventuale compenso per il Presidente, il Vice Presidente, i Componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare l'ammissione di nuove Organizzazioni datoriali e/o sindacali quali Soci Effettivi, nonché i regolamenti attuativi;
 - f) deliberare l'eventuale cessazione delle Organizzazioni di cui al punto e);
 - g) delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
 - h) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare il modello organizzativo e gli organici dell'Ente;
 - j) approvare eventuali modifiche dello Statuto, su sollecitazione dei Soci Fondatori S.A.C.I. e CISAL Terziario;
 - k) approvare ogni altra attività proposta all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.
2. La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo PEC, contenente data e ordine del giorno, da inviare a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata 5 giorni prima della riunione.
 3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
 4. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno sette componenti e delibera di regola con il voto favorevole di almeno sei componenti. A parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) rappresentanti di cui 2 (due) designati dal SACI e 2 (due) dalla CISAL Terziario.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) nomina nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi;
 - c) delibera i regolamenti dell'En.Bi.F. ed approva i regolamenti delle Commissioni nazionali, regionali e provinciali e degli Enti Paritetici Regionali, ove costituiti;
 - d) delibera le iniziative per l'attuazione dell'art. 5, ivi compresa la composizione delle commissioni;
 - e) delibera sui ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale, a tutela degli interessi dell'Ente;
 - f) delibera le Interpretazioni e le modifiche urgenti del presente Statuto, che saranno immediatamente efficaci fino alla data della prima Assemblea dei Soci, che delibereranno sulla definitiva conferma, modifica o reiezione dei deliberati del Consiglio Direttivo;
 - g) delibera in ordine al compenso dei componenti dei Revisori, delle Commissioni e del personale eventualmente assunto;
 - h) propone all'Assemblea l'ammissione di nuove Organizzazioni Datoriali e/o Sindacali e i Regolamenti che ne regoleranno l'appartenenza all'Ente e l'eventuale cessazione dalla qualità di Socio;
 - i) delibera sulle attività di straordinaria amministrazione potendo delegare al Presidente ed al Vice Presidente lo svolgimento delle normali attività; approva i verbali delle proprie riunioni.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due suoi componenti o del Presidente del collegio dei Revisori.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 7 gg., tranne nei casi di urgenza, dove il preavviso può essere ridotto a 3 gg.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in subordine, dal componente più anziano. Le riunioni sono valide se presenti almeno tre componenti e le deliberazioni hanno efficacia solo se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ciascun componente può esprimere un solo voto, non essendo ammesse deleghe.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente dell'En.Bi.F. è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Dura in carica quattro anni e potrà, nell'alternanza e con la periodicità stabilita dallo Statuto, essere rieletto.
2. Nel primo quadriennio sarà scelto tra i componenti indicati dalla CISAL Terziario, nel secondo quadriennio da quelli indicati dal S.A.C.I., e successivamente sempre con la stessa alternanza quadriennale previa comunicazione dei candidati almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del mandato da parte dei Soci Fondatori a mezzo raccomandata A/R da recapitare presso la sede legale dell'Ente.
3. Spetta al Presidente:
 - a) rappresentare l'En.Bi.F. di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
 - b) può aprire conti corrente bancari e postali per l'accreditamento dei contributi e l'utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie;
 - c) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, ove istituito;
 - d) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
 - e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, ove istituito;
 - f) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito su designazione del S.A.C.I. o della CISAL Terziario, seguendo il criterio dell'alternanza previsto dall'art. 13 per la nomina del Presidente, applicato inversamente.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie e gli adempimenti che il Presidente intenda delegargli.

Art. 15 Comitato di Presidenza

1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Organo tecnico composto dal Presidente e dal Vice Presidente e da una Segreteria per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant'altro sia di supporto all'attività dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti paritariamente dal S.A.C.I. e dalla C.I.S.A.L. TERZIARIO.
2. I membri devono essere preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro, mentre il Presidente, uno dei componenti effettivi, è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali dalla componente che non ha

A M

designato il Presidente dell'ENBIF, seguendo la regola dell'alternanza di cui al precedente articolo 13, commi 1) e 2).

3. I membri del Collegio sono nominati ogni quattro anni previa comunicazione dei Candidati almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del mandato da parte delle OO.SS. a mezzo raccomandata A/R da recapitare presso la sede legale dell'Ente.
4. I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le vacanze imposte dall'ufficio e a un compenso che sarà determinato, in funzione della prestazione richiesta, mediante accordo tra i Revisori e il Consiglio Direttivo.
5. Il Collegio sarà convocato dal Presidente del Collegio con le modalità previste per il Consiglio Direttivo e si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei Revisori.
6. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto al voto.

Art. 17 Patrimonio


1. Il patrimonio dell'En.Bi.F. è costituito da:
 - a) i contributi versati dai lavoratori, dagli Studi/Società per effetto del CCNL e degli Accordi intervenuti tra le Parti presenti nell'Assemblea o, comunque firmatarie degli stessi;
 - b) gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
 - c) i contributi versati a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo da chi usufruisce delle prestazioni dell'Ente per le quali è stato determinato un costo;
 - d) i beni mobili ed immobili acquistati per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici.
2. Il regime giuridico è quello di cui al Libro I titolo II Codice Civile, e quindi delle Associazioni non riconosciute senza fini di lucro e, del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.
3. I Soci, ed i loro singoli associati, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'En.Bi.F., sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 18 Gestione

1. Per la gestione dell'En.Bi.F. possono essere utilizzate le risorse di cui all'art. 17.
2. Ogni pagamento o esborso per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente, in sua assenza o su sua delega.
3. Gli impegni che eccedano l'ordinaria amministrazione, così come individuati da apposita delibera del Consiglio Direttivo, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo stesso e vanno comunque firmati anche dal Vice Presidente.

Art. 19 Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, entro e non oltre il 30 aprile, il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo, che dovrà essere approvato entro il 30 giugno dall'Assemblea e predispone il Bilancio Preventivo entro il 30 settembre, che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.



3. I Bilanci e la situazione contabile possono essere richieste in qualsiasi momento dalle Organizzazioni SACI e CISAL Terziario e dalle Associazioni che esprimono un Socio Effettivo.

Art. 20 Liquidazione - Commissariamento

- Lo scioglimento dell'En.Bi.F. avviene nei seguenti casi:
 - a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
 - a seguito della determinazione assunta dalle Organizzazioni SACI e CISAL Terziario di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell'Ente per scelta politica o per mancanza di risorse.
- Lo scioglimento sarà demandato a tre liquidatori, di cui uno nominato dal SACI, uno da CISAL Terziario e uno, di comune accordo, che ne faranno resoconto alle Organizzazioni.
- L'eventuale attivo sarà devoluto ad Enti con scopi simili o in beneficenza secondo le disposizioni assunte di comune accordo da SACI e CISAL Terziario, oppure distribuito alla Caritas, in caso di disaccordo.

Art. 21 Interpretazione e modifiche statutarie

- L'interpretazione autentica in merito all'applicazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo dell'ENBIF con efficacia immediata delle rispettive delibere e inserimento nell'ordine del giorno della prima assemblea utile dei Soci, per la definitiva approvazione. Analoga procedura sarà seguita per qualsiasi modifica urgente allo Statuto.

Art. 22 Disposizioni transitorie


- In via transitoria e in deroga allo Statuto per il primo quadriennio sono designati, quale Presidente, Fulvio De Gregorio per Fe.Na.S.A.L.C. CISAL (ora CISAL Terziario) e quale, Vice Presidente, Franco Ravazzolo per SACI.
- I Soci Fondatori hanno la facoltà di nominare il Consiglio Direttivo con successivo atto deliberativo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente. Fino ad allora, i poteri del Consiglio Direttivo saranno esercitati dal Presidente e Vice Presidente.

Art. 23 Disposizioni finali

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge.

IL PRESIDENTE

USCENTE



NEO ELETTO

IL SEGRETARIO:

